

Sentenza n. 30 del 2006 - Regione Abruzzo: Consulta dell'immigrazione

La legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati) prevede la istituzione della Consulta regionale dell'immigrazione, attribuendo a tale organismo il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle iniziative regionali a vario titolo funzionali all'inserimento sociale degli stranieri immigrati.

La Consulta annovera fra i propri componenti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge in questione, anche un rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale, e un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale.

Il Governo impugna la norma regionale sostenendo che siffatta conformazione della Consulta contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione, il quale riserva alla legislazione esclusiva dello Stato il compito di dettare norme in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

La Corte accoglie il ricorso statale evidenziando che per gli uffici statali o nazionali chiamati in causa il dettato della legge regionale si risolve nella illegittima attribuzione di funzioni nuove, in via legislativa e senza alcun concerto, da parte di ente diverso di quello di appartenenza, con conseguente alterazione delle attribuzioni ordinarie esercitate dai medesimi uffici.

A questo riguardo non ha alcun rilievo la circostanza che gli uffici possano disertare i lavori dell'organismo, trattandosi di un profilo di mero fatto che non incide sulle funzioni attribuite, le quali prescindono dal relativo concreto esercizio.

Forme di collaborazione e di coordinamento fra Regione e Stato in materie ascrivibili alla competenza legislativa regionale sono senz'altro ipotizzabili. Tuttavia queste forme di collaborazione non sono disciplinabili unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni nell'esercizio della loro potestà legislativa, dovendo "trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi fra gli enti interessati".

Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata.

